

TRIBUNALE DI TREVISO SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale di Treviso composto dai magistrati:

dott. Bruno	CASCIARRI	Presidente rel.
dott. <i>Antonio</i>	<i>Pasbelli</i>	Giudice
dott. <i>Alberto</i>	<i>Valla</i>	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 l.f., depositato in data 4/7/2013

DA

AVV. [REDACTED]

-OPPONENTE-

CONTRO

FALLIMENTO [REDACTED] SRL IN LIQUIDAZIONE,

-CONVENUTO OPPOSTO-

a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del g. 27-11-2013;

sentita la relazione del giudice del dott. Bruno Casciarri, giudice delegato per la trattazione del procedimento;

osserva

L'avv. [REDACTED] contesta l'esclusione operata dal GD in sede di verifica del passivo della prededuzione in relazione al credito di E. 29.550,00 ammesso in privilegio ex art. 2751 bis nr. 2 cc. (oltre ad E. 7.635,72 in chirografo per cpa e iva all'emissione della fattura).

Il Fallimento non si è costituito e il Curatore ha depositato in data 5-11-2013 una relazione;

La questione controversa attiene alla sussistenza dei presupposti per la prededuzione, invocata dall'opponente.

Non appare condivisibile Cass. 8533/2013 laddove sembra affermare categoricamente il nesso di funzionalità ex art. 111, 2° co. L. Fall. della prestazione del professionista che assiste il debitore che accede alla procedura di Concordato Preventivo e conseguentemente la prededucibilità del relativo credito a prescindere da qualsiasi altra valutazione. Conformemente ad altre pronunce della S.C. (Cass. 8534/2013, 3402/2012, 21924/2011) deve piuttosto ritenersi che il nesso di funzionalità rilevi ai sensi dell'art. 111 L. Fall. allorquando si riscontri un rapporto teleologico tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura unitamente a un interesse della procedura (cioè della massa dei creditori) che riceve soddisfazione proprio dal rapporto che ha dato origine al credito. Tale interesse per la massa dei creditori va valutato rispetto alla procedura di riferimento, perché il nesso di funzionalità è chiaramente indicato dalla legge con riferimento alle procedure c.d. minori (a quella di Concordato Preventivo nel caso di specie, non quindi al fallimento) e va valutato tenendo conto dei risultati ottenuti nella procedura grazie all'opera del professionista. Ne discende, ad es. in materia di credito del professionista che ha assistito l'imprenditore in una procedura concorsuale minore, che si deve escludere l'ammissione tra le passività concorsuali le volte in cui l'incarico sia conforito per esigenze personali e dilatorie dell'impresa (Cass. 23796/2006 richiamata da Cass. 21924/2011).

Nel caso de quo il fatto che la procedura di Concordato Preventivo si sia arrestata per la mancata approvazione da parte dei creditori e su istanza di auto fallimento integra un forte indizio circa la non utilità dell'opera del professionista per i creditori (concordatari). Tale presunzione non è vinta nel caso di specie, non il ricorrente dedotto e dimostrato profili di concreta utilità per la massa dei creditori.

Anzi la circostanza che tutti i beni immobili - gli unici cespiti attivi- fossero gravati da ipoteche (tre immobile da ipoteche volontarie e il quarto da ipoteca giudiziale) rendeva la prospettiva liquidatoria concordataria meno favorevole di quella fallimentare, se si considera che con la dichiarazione di insolvenza l'ipoteca giudiziale sarebbe divenuta non opponibile.

In ogni caso l'incapienza dei beni rendeva del tutto altorie le possibilità di soddisfazione dei chirografari.

Quanto al compenso per la costituzione nella procedura prefallimentare nr. 377/2012, basti osservare che si tratta di procedimento autonomo estraneo a quello di concordato e per quanto riguarda l'istanza di autofallimento che non è necessaria l'assistenza del difensore.

L'opposizione deve essere, pertanto, rigettata.

Nulla sulle spese non essendo il Fallimento costituito, con il favore delle spese, liquidate come in dispositivo;

- I) rigetta l'opposizione;
- II) nulla sulle spese


Deciso in Treviso il 25-2-14

IL PRESIDENTE est.

IL TRIBUNALE CIVILE  
MARICA BARBIERA

96-2014  
Il Consigliere

Fallimenti e Società.it



POM